



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE VENEZIA
UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA
SOSTITUUTO PROVINCIALE

Reg. n. 12 SET 2023 1936

Liquidati Euro ESENTE

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
UFFICIO BRESCIA

(Firma in delega del Direttore Provinciale)

STATUTO

"GRUPPO VOLONTARI – UNIONE NAZIONALE
POLIZIA PENITENZIARIA – VENEZIA CITTA'
METROPOLITANA O.D.V."

D'Agostini
Borelli
Emilio
Favre
d'Agostini
Cattani
Neri
Borelli



ART. 1
(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117 / 2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: >> **Gruppo volontari – Unione Nazionale Polizia Penitenziaria – Venezia Città Metropolitana ODV** (sigla abbreviata **U.N.P.P.E ODV**)>> , assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale in via San Polo n. 766 cap. 30125 nel comune di Venezia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale verso terzi.


2

L'associazione si propone di svolgere in favore di terzi, attività di assistenza sociale e presta servizi di volontariato di qualsiasi genere in collaborazione con Enti Pubblici, privati, e altri organismi di promozione sociale.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo, ed ha come scopo l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà verso terzi.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è / sono:

- * d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- * l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse Attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- * J) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- * U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a Sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- * V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- * W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- A) Ricordare e tramandare le tradizioni del Corpo di Polizia Penitenziaria, promuovendo e cementando i vincoli di solidarietà e colleganza verso terzi, e, di tutti i suoi appartenenti, di qualsiasi grado e qualifica, in congedo ed in servizio;
- B) promuovere lo spirito di volontariato verso terzi e, tra gli appartenenti al corpo di Polizia penitenziaria, in servizio e in congedo, rafforzandone i vincoli di fratellanza e rinsaldando lo spirito di solidarietà e di amicizia;
- C) *svolgere attività di assistenza morale, culturale, ricreativa e sportiva verso terzi, promuovendo le iniziative a tali scopi necessarie e perseguendo scopi di valorizzazione della socialità, della solidarietà, della sussidiarietà con le Istituzioni Pubbliche, nel rispetto della cultura e delle tradizioni del corpo;*
- D) attuare rapporti di solidarietà con le associazioni d'arma, delle forze dell'ordine e con le altre aventi scopi affini di volontariato verso terzi;
- E) curare e rinsaldare attraverso le opere di volontariato verso terzi, lo spirito di solidarietà e di amicizia tra il personale in quiescenza ed i colleghi in servizio e viceversa;
- F) promuovere la partecipazione degli iscritti e di terzi, alle cerimonie ufficiali con i propri rappresentanti nel rispetto dell'Amministrazione penitenziaria e delle amministrazioni affini;
- G) organizzare cerimonie e manifestazioni rivolte a terzi e senza fini di lucro per onorare la memoria dei caduti appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, del disciolto corpo degli agenti di

custodia e di tutti i servitori dello stato immolati nell'adempimento del dovere e delle vittime del terrorismo, della mafia, e di episodi di criminalità in genere;

- H) assistere, in forma esclusivamente volontaria e gratuita verso terzi, il personale del corpo di polizia Penitenziaria riconosciuto "vittima del dovere" e/o rimasto invalido per cause di servizio;
- I) promuovere verso terzi ogni forma di assistenza morale, materiale, culturale e ricreativa a tutela del prossimo;
- J) contribuire, con gli organi preposti, alla prevenzione della criminalità e della microcriminalità attraverso servizi di ordine pubblico e sociale verso terzi esclusivamente in forma di volontariato;
- K) promuovere attività musicali, folcloristiche, di giochi e di intrattenimenti folcloristici anche d'epoca tra i cittadini delle varie nazioni e i cittadini del luogo, ovvero verso terzi;
- L) promuovere e partecipare all'organizzazione di iniziative rivolte verso terzi a garantire la sicurezza dei patrimoni di Privati cittadini;
- M) partecipare, in accordo con gli organi Istituzionali, con Enti Locali e con le associazioni con pari scopo, al reclutamento e alla formazione di volontari per attività rivolte verso terzi e connesse al soccorso pubblico a fronte di calamità naturali in generale;
- N) promuovere la partecipazione di cittadini alla difesa del territorio, dell'ambiente e della qualità della vita, favorendo ed educando a comportamenti individuali e collettivi rispettosi dell'ambiente e rivolti verso terzi;
- O) intervenire verso terzi nel campo dell'educazione e della didattica per costruire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente ed un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;
- P) organizzare rivolto a terzi, nelle scuole di qualsiasi ordine e grado e/o in qualsiasi luogo disponibile, in forma di volontariato, conferenze e lezioni sulle tematiche del bullismo, e della legalità in generale, con lo scopo di formare le giovani generazioni alla cultura della legalità, al rispetto delle Istituzioni e del prossimo;
- Q) perseguire con opere di volontariato, la protezione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente lvi compresa la tutela degli animali da affezione, ovvero verso terzi;
- R) organizzare in proprio e/o in collaborazione di centri per addestramento cinofili (per cani) e centri addestramento maneggi (per cavalli), esibizioni dimostrative rivolte a terzi per il pubblico, e in collaborazione con gli uffici Istituzionali preposti, ricerche di persone, ordine pubblico o altro genere in base alle eventuali segnalazioni o richieste.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117 / 2017

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatoti, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Sono previste tre tipologie di associati:

(Aderenti Attivi)

1) Possono essere aderenti attivi le persone fisiche che prestano la loro attività a titolo gratuito per il perseguimento dei fini dell'associazione. Essi si fanno carico di sostenere l'attività versando annualmente una quota sociale stabilita dall'assemblea. Essi devono godere di incensurata condotta morale.

(Aderenti Onorari)

2) Possono essere aderenti onorari le persone fisiche così dichiarate dall'associazione in riconoscimento di particolari meriti verso l'associazione, ritenuti idonei dal consiglio direttivo. Gli aderenti onorari non hanno l'obbligo di versamento della quota sociale. Essi devono godere di incensurata condotta morale.

(Aderenti Sostenitori)

3) Possono essere aderenti sostenitori le persone fisiche che, condividendo le finalità e gli scopi dell'associazione, e, senza l'obbligo di partecipare alle sue attività, si fanno carico di sostenere le stesse versando annualmente una quota sociale stabilita dall'assemblea. Essi dovranno godere di incensurata condotta morale.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri,
Hanno il diritto di:

- * eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- * essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- * prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- * esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite alla successiva art. 19;
- * votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista,
- * denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

E il dovere di:

- * rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- * versare se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini Annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8)

(Volontariato e attività di volontariato)

- * L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- * La qualità dell'associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
- * L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

- * La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione,
- * L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
- * L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
- * L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione;

D. Gallo
B. C. C.

Man. P.
De. L.
P. C.
De. P.
De. P.
De. P.

- * Assemblea degli associati;
- * Organo di amministrazione;
- * Presidente;
- * **Organo di controllo;**
- * **Organo di revisione**

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino al massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presiedere dai convocati all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita / divulgata al recapito risultante dal libro degli associati, messaggio su telefonino e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e da verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 (Compiti dell'assemblea)

L'assemblea:

- * determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;

7

[Firma]

- * approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- * nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- * nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- * delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- * delibera sull'esclusione degli associati;
- * delibera sulle motivazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- * approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- * delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- * delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o i delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da numero 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 - ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- * amministra l'organizzazione,
- * attua le deliberazioni dell'assemblea,
- * predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- * predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio.
- * stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- * cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- * è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- * disciplina l'ammissione degli associati,
- * accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(IL Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117 / 2017.

L'organo di controllo:

- * vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- * vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

[Handwritten signatures and a circular stamp with the number 9]

- * esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- * attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **(Organo di Revisore legale dei conti)**

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117 / 2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 **(Libri sociali)**

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 20 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- * quote associative;
- * contributi pubblici e privati;
- * donazioni e lasciti testamentari;
- * rendite patrimoniali;
- * attività di raccolta fondi;
- * rimborsi da convenzioni;
- * ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117 / 2017.

[Handwritten signatures and initials]
Borelli

[Handwritten signatures and initials]
ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117 /2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117 / 2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117 / 2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117 / 2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117 / 2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117 / 2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117 / 2017.

ART. 31

(Disposizioni Finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

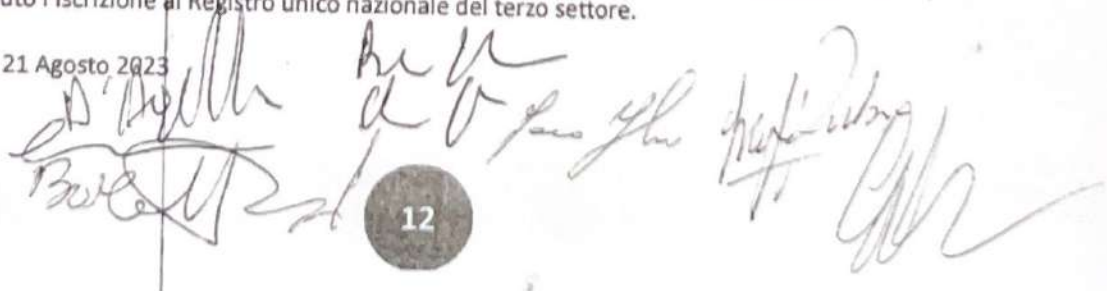
ART. 32

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Venezia, il 21 Agosto 2023



ASSOCIAZIONE UNIONE NAZIONALE POLIZIA PENITENZIARIA
SEZIONE DI VENEZIA - C.F. 94104850279
San Polo n° 766 - Venezia 30125 - Tel. 347 - 5775867 - 3336360298
Email: gruppounppeve@gmail.com - EmailPec: volontariunppe@pec.it

Prot. N° 06 / 23

A tutti gli Iscritti all' Associazione
U.N.P. Pe sez. di Venezia
Loro indirizzi pubblicato su WhatsApp

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

È convocata l'assemblea straordinaria dei soci presso il Grill Salus in Campo S. Margherita in Venezia, Dorsoduro al civico n. 3112 alle ore 21,30 del giorno 20 agosto 2023 in prima convocazione e alle ore 15,30, del giorno 21 agosto 2023 in seconda convocazione come da statuto agli art 7, 11 e 14, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifica dello Statuto come richiesto dalla Regione Veneto per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con nota n. 412045 del 01 / 08 / 2023

Venezia, li 09 Agosto 2023

Il Presidente
D' Aquila Leonardo



ASSOCIAZIONE UNIONE NAZIONALE POLIZIA PENITENZIARIA
SEZIONE DI VENEZIA - C.F.94104850279

S. Polo n. 766 - 30125 Venezia - tel. 347 - 5775867 - 333- 6360298
Email: gruopunppeve@gmail.com - email Pec: volontariunooe@pec.it

Prot. N. 07 / 2023

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto e atto Costitutivo.

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di agosto, alle ore 15,30, presso la sala del Gril Salus in Dorsoduro n. 3112 Venezia, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Unione Nazionale Polizia Penitenziaria sez. di Venezia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

- 1) Modifica dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Sig. D'Aquila Leonardo, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Rubini Stefano.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti numero sette soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo Statuto sociale, come da nota della Regione Veneto che si allega, Prot. 412045 del 01 agosto 2023, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di richiedere l'iscrizione al registro unico nazionale delle associazioni. Organizzazioni di volontariato.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Contemporaneamente si passa al punto 2 Varie ed eventuali e si evidenzia che anche l'Atto costitutivo necessita di modificare la denominazione dell'Associazione e di cancellare dall'art. 4 la lettera Y) inerente la protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. Si passa alla lettura punto per punto del nuovo atto costitutivo evidenziando le differenze rispetto al precedente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto e l'Atto costitutivo nella loro integrità.

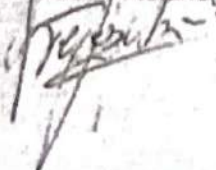
L'Assemblea con voto di approvazione all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale e il nuovo Atto costitutivo che vengono allegati al presente atto e ne formano parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso gli Uffici competenti.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e degli allegati Statuto e Atto Costitutivo.

Non essendovi null'altro da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16,45, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Rubini Stefano



IL Presidente
D'Aquila Leonardo

